

Settore Tecnico Nazionale A.O.B.
Prot. N. 2214

Roma, 31 Ottobre 2019

Ai Sigg.ri Presidenti e Delegati
degli Organi Territoriali F.P.I.

e p.c. Ai Sigg.ri Consiglieri Federali

Loro sedi

Circolare n. 65 del 31 ottobre 2019

Oggetto: Rapporti tra Società/Associazioni e Gruppi Sportivi – Trasferimenti Atleti e Sezioni Giovanili dei Gruppi Sportivi.

L'attuale disciplina che regola i rapporti tra Società/Associazioni affiliate alla FPI e Gruppi Sportivi dello Stato si basa sui seguenti punti:

1. L'arruolamento di un atleta nei Gruppi Sportivi dello Stato comporta l'attribuzione del punteggio ed i connessi benefici economici, derivanti dall'attività dello stesso atleta, alla società/associazione di provenienza.
2. E' vietato il primo tesseramento come agonisti con le Sezioni Giovanili dei Gruppi Sportivi di Stato per atleti che hanno compiuto il 20° anno di età. I pugili appartenenti alle Sezioni Giovanili dei Gruppi Sportivi di Stato nell'anno del compimento del 23° anno di età cessano di far parte delle stesse Sezioni Giovanili. Dopo tale età i pugili che vogliono continuare l'attività pugilistica, dovranno tesserarsi con una società affiliata. Tale divieto non comprende i figli ed i familiari in servizio del personale appartenente alle Amministrazioni di cui fanno parte le Sezioni giovanili dei Gruppi Sportivi di Stato.
3. Gli atleti dei Gruppi Sportivi, appartenenti a qualsivoglia qualifica (schoolboys-girl/junior/youth/elite) non partecipano alle fasi regionali riservate esclusivamente ai pugili delle società/associazioni affiliate ma effettuano una selezione svolta tra Gruppi Sportivi.
4. L'arruolamento nei Gruppi sportivi è riservato unicamente agli atleti di interesse nazionale ossia coloro che hanno partecipato a competizioni internazionali (ad es. Campionati Europei, Mondiali, Giochi Olimpici) nei precedenti dodici mesi dalla data di emanazione del bando di arruolamento.
5. Non può essere istituita più di una Sezione Giovanile per ogni provincia fatte salve quelle già presenti prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento.

Fermo restando il suddetto quadro regolamentare, a parziale rettifica di quanto disposto nella Circolare n. 82 del 21/12/2018 – Affiliazioni e Tesseramento AOB/PRO 2019 relativamente alle disposizioni riguardanti il passaggio degli Atleti tesserati per le ASD/SSD “civili” alle Sezioni Giovanili dei Gruppi Sportivi ovvero *“E’ vietato il passaggio di pugili di qualsiasi qualifica dalle ASD “civili” alle Sezioni Giovanili dei Gruppi Sportivi di Stato. Il passaggio è concesso con l’assunzione.....”*, si rende noto che il Consiglio Federale, come già comunicato attraverso i canali federali, ha deliberato di consentire il trasferimento da ASD/SSD “civili” a Gruppi Sportivi di Stato solo se in presenza del nulla osta della società di provenienza dell’atleta.

In relazione a quanto suesposto resta ferma l’inapplicabilità assoluta delle disposizioni regolamentari relative al “trasferimento d’ufficio” (art. 54 comma 8 del Regolamento Organico e art. 11 comma 2 dello Statuto). Pertanto, a titolo esemplificativo, i Comitati e Delegazioni regionali non potranno mai autorizzare l’atleta a trasferirsi presso una Sezione giovanile di un Gruppo Sportivo, neanche dopo i 6 mesi di inattività o dopo i quattro anni di vincolo o in caso di trasferimento della residenza per motivi di studio e/o lavoro (come invece previsto per le Società “civili”).

I Sigg.ri Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione alla presente circolare, informando le ASD/SSD affiliate. Il testo della presente verrà diramato anche attraverso la pubblicazione sul sito web Federale – www.fpi.it.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

Dott. Alberto Tappa

